

STATUTO

NUOVE GENERAZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO
ION CZ VIA NAZIONALE 82

Numero REA: CZ - 203800

Codice fiscale: 03567140797

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-04-2017 - Statuto completo	2
--	---



Avv. Antonio Andreacchio
NOTAIO

----- Allegato "A" al Rep. 86910 -----

----- STATUTO -----

----- Titolo I -----

Art. 1) - Costituzione -----

È costituita una società cooperativa sociale sotto la denominazione sociale di " NUOVE GENERAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" Onlus. -----

Art. 2) - Norme applicabili -----

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperativa, si applicano - in quanto compatibili - le norme sulla società a responsabilità limitata. -----

Art. 3) - Durata -----

La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050. L'Assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata. -----

Art. 4) - Sede -----

4.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Sant'Andrea Aposto dello Ionio (CZ). -----

4.2. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero potranno essere istituite o soppresse con decisione dell'organo amministrativo. -----

4.3. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. -----

4.4. L'eventuale trasferimento della sede sociale all'interno del territorio comunale non comporta modifiche al presente statuto. -----

----- Titolo II -----

Art. 5) - Scopo -----

5.1. La cooperativa non ha finalità di lucro e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i principi ed i metodi. ----

5.2. La cooperativa ha lo scopo di: -----

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso; -----

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; -----

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, turistiche, culturali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; -----

- attivare e sostenere i processi di integrazione sociale di migranti e rifugiati, al fine di favorire l'avvio di percorsi di autonomia sostenibili e duraturi e contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità; -----

- perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione dell'essere umano, alla solidarietà, all'uguaglianza ed alla coesione sociale, con particolare riguardo all'integrazione sociale e lavorativa delle persone vulnerabili ed in condizioni di svantaggio; -----

- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati; -----

- contribuire all'elevazione della qualità della vita ed alla crescita culturale delle persone, nonché allo sviluppo responsabile ed eco-sostenibile della collettività. -----

- promuovere a livello internazionale, lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, attraverso la cooperazione e lo sviluppo. -----

5.3. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei propri soci. La cooperativa potrà svolgere la propria attività sociale anche avvalendosi di soggetti terzi non soci. -----

5.4. La cooperativa, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dal presente statuto. -----

5.5. La cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo. -----

Art. 6) - Oggetto -----

La cooperativa, nel pieno rispetto della legge 8 novembre 1991 n.381 e di tutta la normativa vigente in particolar modo in materia di cooperazione e di cooperative sociali, ha per oggetto sociale: -----

A) la promozione, progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio - assistenziali ed educativi in favore dei singoli e della collettività, con particolare attenzione allo svolgimento di attività quali: -----

- organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità con particolare riferimento ai migranti e ai rifugiati, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà, all'esclusione sociale e all'inclusione lavorativa e all'integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio- economiche e culturali; -----

- gestione di progetti di accoglienza, protezione e integrazione per migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati e persone appartenenti a minoranze etniche; -----

- organizzazione e gestione di progetti sperimentali nel campo dell'inclusione sociale con particolare riferimento ad esperienze innovative di co-housing, co- working, start up di impresa, uso di nuove tecnologie e agricoltura sociale; -----

- organizzazione e gestione di corsi di educazione, istruzione e formazione per la qualificazione di soggetti vulnerabili volti all'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro; -----

- organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento, di servizi di informazione, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio e workshop rivolti a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi operanti nel settore, al fine di elevarne il grado delle prestazioni per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori afferenti allo scopo della cooperativa; -----

- promozione e realizzazione di attività di ricerca e scambio di buone pratiche rivolte ai professionisti del sociale, alle istituzioni e alle amministrazioni locali; -----

- realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale; -----

- promozione e realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazio-

ne attraverso siti web e social e la realizzazione di materiale informativo e documentario rivolte alla cittadinanza e agli operatori economici del territorio sui temi di interesse e negli ambiti di attività della cooperativa volti al contrasto e alla rimozione di ogni forma di discriminazione; -----

- realizzazione di attività di mediazione linguistica culturale attraverso gestione di servizi e attività di informazione e aggiornamento; -----
- assistenza tecnica alle istituzioni nazionali ed europee e alle amministrazioni locali nella progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di interventi innovativi di inclusione sociale per migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati; -----
- l'organizzazione, promozione e gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo responsabile; -----
- organizzazione e gestione di progetti internazionali di cooperazione allo sviluppo; -----

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), l'organizzazione e la gestione, in forma stabile ovvero temporanea, di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico, della formazione professionale e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali a titolo puramente esemplificativo: -----

- l'ideazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione anche per conto terzi di progetti a valenza europea, nazionale e locale finalizzati a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati; -----
- la realizzazione di servizi di assistenza informatica, di comunicazione e grafica, con particolare riferimento alla realizzazione di siti internet e database, alla installazione e migrazione di sistemi operativi, alla manutenzione hardware e allo sviluppo software; -----
- l'organizzazione e gestione di lavori di pulizia, manutenzione, giardinaggio e manutenzione del verde pubblico presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici che privati volti all'impiego di lavoratori svantaggiati e vulnerabili;
- l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati; -----
- la progettazione e gestione di attività in campo dell'agricoltura sociale volte alla valorizzazione ambientale e all'impiego di personale svantaggiato; -----
- l'organizzazione di eventi, convegni e congressi anche per conto terzi finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati. ----

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 no-

vembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate. -----

----- Titolo III -----

Art. 7) - Numero e categorie di soci -----

7.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge: se successivamente alla costituzione il numero diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. -----

7.2. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci le persone fisiche o giuridiche che appartengono alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori che presentano comprovata esperienza lavorativa nei settori di intervento della cooperativa e prestano la propria attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità; -----
b) soci volontari che offrono spontaneamente e gratuitamente la propria opera esclusivamente per fini di solidarietà; -----

c) persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il sostegno, il finanziamento e lo sviluppo di attività ed iniziative sociali; -
d) soci finanziatori. -----

7.3. I soci s'impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti ed ad improntare le proprie azioni all'interno della cooperativa nel pieno rispetto dei soci ed in conformità ai principi di lealtà e correttezza.

7.4. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprie imprese identiche o affini con quella della cooperativa, salvo su delibera del Consiglio di Amministrazione. -----

7.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. -----

7.6. Tutti i soci hanno diritto di voto nelle Assemblee della cooperativa se risultano iscritti nel libro soci da almeno 120 giorni. -----

Art. 8) - Requisiti per la domanda di ammissione -----

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in carta semplice all'attenzione del Consiglio di Amministrazione riportando i dati anagrafici della persona fisica e giuridica che richiede l'iscrizione e tutti i dati che il Consiglio di Amministrazione riterrà utili ai fini della valutazione della domanda. -----

Art. 9) - Soci lavoratori -----

9.1. I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----

9.2. Possono essere soci lavoratori tutti le persone fisiche maggiori d'età aventi capacità d'agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e collaborare attivamente al raggiungimento dei fini sociali. -----

9.3. Sono svantaggiate le persone indicate nell'articolo 4 della legge 381/1991 e ss.mm.ii. Esse devono costituire almeno il 30% (tren-

ta per cento) dei lavoratori della cooperativa e – compatibilmente con il loro stato soggettivo – essere socie della cooperativa stessa. -----

9.4. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione occasionale, a progetto, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. -----

9.5. Il socio inoltre, s’impegna ad attuare le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali ed all’osservanza delle leggi, del presente statuto, delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti nonché ad un comportamento irreprensibile in seno alla cooperativa. -----

9.6. Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuamente la loro opera nella cooperativa dovrà fare riferimento ai livelli previsti C.C.N.L. per le cooperative sociali compatibilmente con le esigenze sociali e gli incarichi svolti. -----

9.7. In considerazione della particolare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall’Assemblea dei soci. -----

9.8. La cessazione del rapporto di lavoro, in qualsivoglia forma instaurato con il socio lavoratore, protrattasi per oltre novanta giorni consecutivi, determina la decadenza dalla qualità di socio. -----

Art. 10) - Soci volontari -----

10.1. Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente e per fini di solidarietà. -----

10.2. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

10.3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. -----

Art. 11) - Ammissione nuovi soci -----

11.1. L’ammissione di nuovi soci è regolata dall’art. 2528 c.c. -----

11.2. Ove la domanda di ammissione venga presentata da una persona giuridica o da un Ente pubblico o privato, dovrà essere contestualmente allegato lo statuto e la delibera di autorizzazione all’adesione alla cooperativa. -----

Art. 12) - Quote -----

12.1. Le quote sono sempre nominative. -----

12.2. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 300,00 (euro trecento e centesimi zero). -----

12.3. Per quanto riguarda la possibilità del singolo socio di possedere più quote, si rinvia a quanto stabilito dalle norme del codice civile in materia. -----

12.4. Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato interamente all’atto della sottoscrizione. -----

12.5. Il socio ammesso alla cooperativa deve versare, oltre l’importo delle quote sottoscritte, una tassa d’ammissione che viene determinata

dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

Art. 13) - Cessione delle quote dei soci operatori -----
Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con effetto verso la società se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 14) - Vincoli sulle quote -----
14.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la cooperativa stessa. -----
14.2. Il creditore particolare del socio operatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. -----

Art. 15) - Recesso -----
15.1. Il socio può recedere dalla cooperativa nei seguenti casi: -----
a) quando il recesso è ammesso per legge; -----
b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione; -----
c) quando non è più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali; -----
d) quando il socio stesso ritenga di non poter o voler proseguire nell'attività intrapresa dalla cooperativa. -----
15.2. Il recesso non può essere parziale. -----
15.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. -----
15.4. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli amministratori ovvero dalla data di ricezione della richiesta di recesso quando questa sia presentata dal socio recedente. -----

Art. 16) - Perdita della qualità di socio -----
16.1. La qualità di socio si perde per esclusione, per decadenza, per impossibilità e/o incapacità sopravvenuta a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e per cessazione del rapporto di lavoro come specificato all'Art.9, punto 8. -----
16.2. La decadenza è constatata e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti previsti per l'ammissione e/o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto. -----
16.3. La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci. -----

Art. 17) - Esclusione -----
17.1. L'esclusione del socio può avere luogo in tutti i casi previsti dagli artt. 2286-2288 primo comma, 2531 e 2533 c.c. o qualora non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni della cooperativa o si renda immeritevole di appartenere alla cooperativa stessa. -----
17.2. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. -----
17.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci. --
17.4. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato

con lettera raccomandata A.R.. -----

17.5. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni dalla comunicazione. -----

17.6. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici. -----

Art. 18) - Decesso del socio -----

18.1. Nel caso di decesso di un socio, il rapporto sociale continuerà con il suo erede o legatario, sempre che questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda sia presentata a pena decadenza entro tre mesi dalla morte del socio secondo le modalità previste all'art. 8. Nel caso gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune. -----

18.2. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione o intendano richiedere il rimborso delle quote versate dal socio deceduto, dovranno presentare - unitamente alla richiesta di liquidazione - l'atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sia chiesto il rimborso entro il termine di tre mesi dalla morte del socio, saranno devolute su deliberazione dell'Assemblea ad uno dei fondi indicati all'art.24 del presente statuto. -----

Art. 19) - Liquidazione della quota -----

19.1. Il socio receduto, decaduto od escluso, preventivamente informato per iscritto per mezzo di raccomandata A.R. e gli eredi o legatari del socio deceduto, se non ricorrono le circostanze previste nell'articolo precedente, hanno diritto alla liquidazione delle quote effettivamente versate sulla base del bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. -----

19.2. Il pagamento diviene operativo o si matura allo scadere dei sei mesi successivi dall'approvazione del bilancio. -----

Art. 20) - Responsabilità del socio uscente -----

20.1. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati fino a due anni dal giorno in cui il recesso, la decadenza, l'esclusione o la cessazione della quota si è verificato. -----

20.2. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile nei confronti di terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa e verso terzi gli eredi del socio defunto. -----

----- Titolo IV -----

Art. 21) - Patrimonio netto -----

21.1 Il patrimonio netto risulta così costituito: -----

a) dal capitale sociale rappresentato dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori; -----

b) dalla riserva legale, formata con quote di avanzi di gestione; -----

c) dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/1977; -----

d) dalla riserva di sovrapprezzo stabilita dal Consiglio di Amministrazione; -----

e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il poten-

ziamento aziendale. -----

f) da un'eventuale riserva straordinaria o da qualsiasi altra riserva o fondo che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno costituire. --
21.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci ma nei limiti delle quote sottoscritte. -----

Art. 22) - Capitale sociale -----

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 300,00 (euro trecento e centesimi zero) ciascuna. -----

Art. 23) - Conferimenti -----

Oltre al denaro, i soci possono conferire beni in natura e crediti. In tal caso si applica il quarto comma dell'art. 2464 c.c. -----

Art. 24) - Riserva legale, statutaria e volontaria -----

24.1. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti: -----

a) il 3% ai fondi mutualistici di cui alla legge n. 59/1992; -----

b) almeno il 30% al fondo di riserva legale; -----

c) Il resto a riserva straordinaria o ad incremento gratuito del patrimonio sociale o alla riserva di cui all'art. 12 della legge n. 904/1977. -----

24.2. All'inizio di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione dovrà definire gli obiettivi, le modalità e gli strumenti necessari per la realizzazione e la comunicazione del Bilancio Sociale. -----

Art. 25) - Divieti -----

25.1. E' fatto divieto alla cooperativa di: -----

-a) distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----

- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----

- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----

25.2. E' tassativamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della cooperativa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre cooperative che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. -----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. -----

25.3. Le riserve non possono essere distribuite neanche in modo indiretto fra i soci durante la vita della cooperativa. -----

----- Titolo V -----

Art. 26) - Esercizio sociale - Bilancio -----

26.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del bilancio di esercizio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. IL bilancio può essere presentato per l'approvazione entro

centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. -----

26.2. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto all'art. 24, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente punto 21. -----

26.3. L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari. I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. -----

Art. 27) - Ristorno -----

27.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; -----

- emissione di quote di sovvenzione. -----

27.2 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

Art. 28) - Azioni di partecipazione cooperativa -----

La cooperativa può, su delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, emettere "azioni di partecipazione cooperativa" prive del diritto di voto nei confronti di soggetti non soci detti "finanziatori", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992. -----

----- Titolo VI -----

Art. 29) - Organi Sociali -----

Gli organi sociali sono i seguenti: -----

1) l'Assemblea dei Soci; -----

2) il Consiglio di Amministrazione; -----

3) il Collegio dei Sindaci. -----

Art. 30) - Assemblea ordinaria -----

30.1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria assolve i seguenti compiti: -----

1. approva il bilancio con il relativo conto economico e la nota integrativa così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione; -----

2. approva il programma annuale dell'attività sociale con il relativo bilancio di previsione; -----

3. approva, in sede di approvazione di bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale qualora la cooperativa abbia deciso di adottarli; -----

4. approva i regolamenti previsti dal presente statuto; -----

5. procede alla nomina della cariche sociali previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; -----

6. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale della coope-

rativa riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; -----

7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----

30.2. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

30.3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 c.c.. -----

30.4. L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che vi sia materia sui cui discutere e deliberare oppure quando il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne faccia richiesta almeno due quinti dei soci. -----

30.5. In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. -----

Art. 31) - Assemblea straordinaria -----

31.1. L'Assemblea straordinaria assolve i seguenti compiti: -----

1) delibera sulle modifiche statutarie della cooperativa; -----

2) delibera sulle nomine e sui poteri dei liquidatori; -----

3) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa. 30.2. Il Consiglio di Amministrazione deve preventivamente formulare le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria e portarle a conoscenza dei soci, con avviso a domicilio almeno dieci giorni prima della convocazione. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci. Nel caso in cui la deliberazione riguardi il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua liquidazione, tanto in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti o rappresentati aventi diritto. In questo caso il socio dissenziente può recedere dalla cooperativa. -----

Art. 32) - Termini della convocazione -----

32.1. L'Assemblea è convocata presso la sede della cooperativa o in altro luogo idoneo, purché in Italia. -----

32.2. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - ovvero da uno degli amministratori da lui delegato - mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo a raggiungere ciascun socio risultante dal libro dei soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. -----

32.3. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza e la data della prima e della seconda convocazione; quest'ultima non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima né oltre i trenta giorni successivi. -----

32.4. In mancanza delle formalità anzidette, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di tutti i soci in proprio o per delega. -----

Art. 33) - Svolgimento Assemblea -----

33.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dall'amministratore più anziano. -----

33.2. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

33.3. L'Assemblea nomina un segretario e all'occorrenza due scrutatori. Le votazioni si fanno per alzata di mano salvo diversa delibera dell'Assemblea. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario. -----

Art. 34) - Votazioni -----

34.1. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore delle quote sottoscritte. -----

34.2. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che risultino iscritti da almeno 120 (centoventi) giorni nel libro dei soci. -----

34.3. I soci che non possono intervenire all'Assemblea, possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

34.4. Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'Assemblea. -----

Art. 35) - Consiglio di Amministrazione -----

35.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti tra i soci dell'Assemblea che ne fissa anche il numero. -----

35.2. La durata in carica è di tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. -----

35.3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 36) - Convocazione Consiglio di Amministrazione -----

36.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, nonché tutte le volte che vi sia materia da discutere e deliberare oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. -

36.2. Le riunioni sono valide se convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata a/r ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (che sia stato concordato dagli stessi componenti) almeno sette giorni prima e se vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno due giorni prima dell'adunanza. -----

Art. 37) - Competenze degli amministratori -----

37.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci. -----

37.2. In particolare sono demandati al Consiglio i seguenti obblighi: ----

1. curare l'esecuzione delle delibere Assembleari; -----

2. redigere il bilancio di esercizio e relativi allegati; -----

3. predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto; -----

4. stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; -----

5. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito; ----

6. deliberare su tutte le altre materie di cui all'art.3; -----

7. assumere e licenziare il personale della cooperativa fissandone le mansioni e le retribuzioni; -----
8. deliberare circa la ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci. -----
- Art. 38) - Decisioni del Consiglio di Amministrazione -----
- 38.1. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----
- 38.2. In caso di parità delle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. -----
- 38.3. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----
- Art. 39) - Rappresentanza -----
- 39.1. La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio sono affidate al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, in conformità delle leggi e dello statuto, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. -----
- 39.2. Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, previo parere del Consiglio di Amministrazione. -----
- 39.3. Egli ha facoltà di nominare direttori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, previo parere del Consiglio di Amministrazione. -----
- 39.4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente può, altresì, delegare la legale rappresentanza a un componente interno del Consiglio di Amministrazione per specifiche questioni e per un limitato periodo di tempo in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni. -----
- 39.5. In casi particolari, di assoluta urgenza, il Presidente può adottare quei provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse della Cooperativa, in ciò sostituendosi al Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà riferire nella prima seduta successiva al fine di promuovere la relativa ratifica. -
- Art. 40) - Sostituzioni -----
- 40.1. In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.. -----
- 40.2. Se viene meno la maggioranza del Consiglio, gli amministratori rimasti in carica devono convocare entro dieci giorni l'Assemblea. -----
- Art. 41) - Collegio sindacale -----
- 41.1. Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci. -----
- 40.2. Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. -----
- 40.3. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. -----

40.4. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

40.5. Essi sono rieleggibili. -----

40.6. L'eventuale retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

40.7. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

----- Titolo VII -----

Art. 41) - Disposizioni finali -----

41.1. La cooperativa si scioglie nel ricorrere delle circostanze previste dall'articolo 2545 duodeces c.c.. -----

41.2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. -----

41.3. Nel caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato nonché i dividendi eventualmente maturati - saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 42) - Regolamenti interni -----

42.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. ----

42.2. Tali regolamenti possono, altresì, prevedere rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, eventualmente, di Soci che abbiano operato o sostenuto spese documentabili e riferibili all'attività della Cooperativa. -----

Art. 43) - Rinvio alla normativa vigente -----

Per tutto quanto non regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge sulle cooperative sociali a responsabilità limitata previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381 che disciplina le cooperative sociali e successive modificazioni e integrazioni. -----

F.to: DOMINIJANNI ALESSANDRO, AMMENDOLIA GIUSEPPE, SAMA' FRANCESCO, CALABRETTA FRANCESCA e COSENTINO MARIATERESA, ANTONIO ANDREACCHIO - Notaio. Vi è sigillo. -----

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo, ai sensi dell'art.22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 modificato dall'art.26, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n.235. Si trasmette nei termini di registrazione, ad uso del Registro Imprese. -----